

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **11/1963** (ECLI:IT:COST:1963:11)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **23/01/1963**; Decisione del **07/02/1963**

Deposito del **16/02/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1723**

Atti decisi:

N. 11

ORDINANZA 7 FEBBRAIO 1963

Deposito in cancelleria: 16 febbraio 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 53 del 23 febbraio 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONTO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle vigenti norme sulla censura cinematografica

(dal R.D. 24 settembre 1923, n. 3287, fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312), degli artt. 668 e 266, n. 3, del Codice penale, dell'art. 68 del T.U. delle leggi di p.s. e dell'art. 118 del relativo regolamento, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1962 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di La Pira Giorgio, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Pira Giorgio;

udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi;

uditi gli avvocati Giorgio Della Pergola e Paolo Barile, per La Pira Giorgio.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento penale contro il prof. Giorgio La Pira - imputato delle contravvenzioni previste dagli artt. 668, secondo capoverso, del Codice penale, in relazione all'art. 266, n. 3, dello stesso Codice, e 68 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in relazione all'art. 118 del regolamento per l'esecuzione di detto testo unico (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), per avere fatto proiettare, senza la licenza del Questore e nonostante il divieto della Commissione di censura, la pellicola cinematografica "Tu ne tueras point" (Non uccidere) nel corso di una riunione non avente carattere privato per lo scopo, l'oggetto e il numero degli intervenuti - la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale sia in merito alle vigenti norme sulla censura cinematografica (dal R.D. 24 settembre 1923, n. 3287, fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312), perché sarebbero in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione, sia in merito agli artt. 668, 266, n. 3, del Codice penale, 68 del T.U. delle leggi di p.s. e 118 del relativo regolamento, perché in contrasto col diritto di piena libertà delle riunioni in luogo privato od in luogo aperto al pubblico, di cui all'art. 17 della Costituzione.

Con ordinanza del 24 febbraio 1962, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze - riconosciuta la non manifesta infondatezza della questione e la rilevanza della risoluzione di essa per la definizione del giudizio di merito - ha ordinato la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti a questa Corte.

Nell'ordinanza si osserva che l'art. 21 della Costituzione consente misure preventive (nella specie, la censura) soltanto per evitare manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume, e che questo va inteso in senso ristretto "come l'insieme delle norme che esigono il rispetto della pubblica moralità nel campo sessuale". Al contrario, la Commissione di censura ha vietato la proiezione del film "Non uccidere" per un motivo diverso da un'offesa al buon costume inteso nel senso sopraindicato, in quanto ha in esso rilevato la sussistenza di una forma indiretta di istigazione, consistente nella esaltazione di fatti costituenti reato, in modo da suggestionare altri a commetterlo. Ha applicato, cioè, la disposizione dell'art. 3 del R.D. 24 settembre 1923, n. 3287, mantenuta in vigore dall'art. 11 del D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 678, e prorogato da altre successive leggi, che vieta il rilascio del nulla osta quando si riscontri nel film apologia di reato.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 28 aprile 1962.

Dinanzi questa Corte si è costituito soltanto il prof. Giorgio La Pira.

Considerato in diritto:

Nelle more del giudizio dinanzi questa Corte è stata pubblicata la legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei films e dei lavori teatrali. E poiché essa disciplina ex novo tutta la

materia della censura cinematografica, per quanto attiene alla composizione delle Commissioni di primo e di secondo grado, al rilascio del nulla osta e ai casi in cui questo può essere rifiutato, appare necessario che il giudice a quo riesamini - alla luce delle nuove disposizioni - la rilevanza della risoluzione della questione di legittimità costituzionale per la definizione del procedimento penale.

Assume la difesa del prof. La Pira che la Corte può prescindere da un nuovo esame del giudice a quo sulla rilevanza; e sostiene che l'*jus superveniens* non tocca il profilo sotto il quale il Giudice istruttore ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, e cioè che la Commissione di censura abbia negato il nulla osta alla proiezione del film per un motivo (apologia di reato) diverso da quello dell'offesa al buon costume, cui si riferisce l'art. 21 della Costituzione. Ed invero, anche se la nuova legge ha mutato i presupposti amministrativi della norma penale, il divieto di proiezione di un film, cui la censura abbia negato il nulla osta (nel che si concreta la materialità del fatto contravvenzionale previsto dall'art. 668 del Codice penale) sussiste ora, come sussisteva prima della pubblicazione della nuova legge. Non si verterebbe, quindi, in un caso di successione di leggi penali, che avrebbe richiesto un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Comunque - anche a voler ammettere la successione di leggi penali - si tratterebbe, sempre secondo i difensori, di una legge temporanea (20 dicembre 1961, n. 1312) con scadenza prefissata al 30 aprile 1962 e, come tale, sempre applicabile ai fatti commessi durante la sua vigenza, ai sensi dell'art. 2 del Codice penale. E, secondo una consolidata giurisprudenza, questa Corte può in tali ipotesi giudicare della legittimità costituzionale di una legge che non è più in vigore.

Questi argomenti non sono, però, convincenti.

Prima di giungere, infatti, alla conclusione che si possa fare a meno di investire il giudice a quo di un nuovo esame sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la Corte dovrebbe esaminare se e quali effetti la legge del 1962, n. 161, espliciti sulla situazione precedente alla sua pubblicazione, e dovrebbe decidere le questioni prospettate dalla difesa, e specialmente se si verta in un caso di successione di leggi penali, quando la nuova legge abbia mutato non la norma incriminatrice, ma i presupposti amministrativi di essa. Il che si traduce nell'emettere un giudizio sulla rilevanza, il quale ha per oggetto il rapporto tra processo ordinario e giudizio di costituzionalità della legge, ma comprende altresì la soluzione di tutte le questioni secondarie, che ineriscono a tale rapporto. E già con ripetute decisioni questa Corte ha stabilito che la competenza a giudicare della rilevanza spetta esclusivamente al giudice a quo, che ha il dovere e la responsabilità di condurre sollecitamente verso l'epilogo il giudizio principale, senza che sia ammissibile alcuna ingerenza di altri organi su questo punto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.